Studio AMATO

Il FARO su: N. 02 Anno 2019

La pace fiscale 2019

In **estrema sintesi** tutte le misure per la **cosiddetta pace fiscale** che trovano luce nel 2019.

ROTTAMAZIONE TER **LE SCADENZE**: **31 luglio 2019** prima o unica rata del 10%; **30 novembre 2019** seconda rata del 10%; **28 febbraio**, **31 maggio**, **31 luglio** e **30 novembre** dal 2020 al 2023 scadono le rate di pari importo. **Dal 1° agosto 2019** maturano gli interessi pari al 2% annuo.	Terza riapertura della rottamazione delle cartelle esattoriali. Sono inclusi tutti gli affidamenti all'agente della riscossione cadenti **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**. I vantaggi della rottamazione **sono confermati nell'azzeramento delle sanzioni e degli interessi di mora**, rimangono dovute la sorte capitale, gli interessi dell'agente della riscossione, gli aggi e le spese di notifica. I pagamenti però possono arrivare fino a cinque anni. Per aderire alla rottamazione va presentata domanda **entro il 30 aprile 2019**, entro il 30 giugno l'agente della riscossione comunica le somme da pagare e la prima rata scadrà il 31 luglio 2019. Si decade dall'agevolazione se non si pagheranno tutte le rate previste con una tolleranza massima di 5 giorni di ritardo. **La decadenza comporta l'impossibilità di rateizzare il debito residuo**. Le pendenze della prima rottamazione possono essere riammesse senza problemi, quelle della seconda soltanto a condizione che entro il 7 dicembre 2018 il contribuente abbia versato le precedenti rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018. Sono definibili anche le somme oggetto di contenzioso a condizione che il debitore, nell'istanza di adesione, si impegni a rinunciare ai giudizi. Sono escluse dalla definizione agevolata: il recupero degli aiuti di Stato, le somme da sentenza di condanna della Corte dei Conti; le entrate costituenti risorse proprie dell'Ue; le sanzioni di natura propriamente penale; le sanzioni diverse da quelle tributarie e contributive.
SALDO E STRALCIO **LE SCADENZE**: **30 novembre 2019** prima o unica rata del 35%; **31 marzo 2020** seconda rata del 20%; **31 luglio 2020** terza rata del 15%; **31 marzo e 31 luglio 2021** quarta e quinta rata del 15% **Dal 1° dicembre 2019** maturano gli interessi pari al 2% annuo.	Questo provvedimento riguarda **solo le persone fisiche con ISEE non superiore a 20.000 euro** per le somme affidate all'agente della riscossione fino al 31 dicembre 2017. I vantaggi di tale normativa risiede non solo nella cancellazione di interessi e sanzioni quanto, soprattutto della riduzione della sorte capitale da un minimo del 16% ad un massimo del 35% secondo il valore dell'ISEE. La definizione secondo tale casistica è limitata ad imposte dichiarate e non versate derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni effettuate ai sensi degli art. 36 bis Dpr 600/73 (imposte dirette) e 54 bis Dpr 633/72 (Iva). Ammessi anche contributi non versati alle Casse professionali o alle gestioni Inps per lavoratori autonomi. La domanda va presentata entro il 30 aprile 2019, entro il 31 ottobre l'agente della riscossione comunica le somme da pagare o il rigetto dell'istanza e la prima rata scadrà il 30 novembre 2019. Nel caso di **rigetto dell'istanza** l'agente della riscossione avverte il debitore che le somme sono incluse d'ufficio nella rottamazione ter con pagamento da effettuarsi in 17 rate di cui la prima, pari al 30% in scadenza al 30 novembre 2019, ed il restante 70% ripartito in due rate annuali in scadenza a luglio e novembre di ciascun anno a partire dal 2020 e fino al 2027.
IRREGOLARITA' FORMALI **LE SCADENZE:** **31 maggio 2019** prima rata del 50%; **2 marzo 2020** seconda rata del 50%.	L'articolo 9 del DL 119/2018 introduce la sanatoria di ***irregolarità, infrazioni e inosservanza di obblighi o adempimenti formali, che non rilevano nella determinazione*** *della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, dell'Iva, dell'Irap e sul pagam****ento dei tributi commesse fino al 24 ottobre 2018***. Per sanare ogni irregolarità ocorrerà procedere al pagamento di 200 euro per ciascun periodo d'imposta (rimuovendo l'irregolarità o l'omissione). Dalla sanatoria sono esclusi gli atti di irrogazione delle sanzioni e di contestazione derivanti dalla procedura di collaborazione volontaria così come le violazioni contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore del provvedimento. Tale regolarizzazione non può essere utilizzata per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite e detenute fuori dal territorio dello Stato.
STRALCIO DEBITI FINO A 1000 EURO	Azzerati tutti gli affidamenti all'agente della riscossione, eseguiti **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010** di valore residuo non superiore a 1.000 euro. La soglia è determinata solo dalla sorte capitale, dalle sanzioni e degli interessi dell'agente della riscossione. Non si tiene conto degli interessi di mora e dell'aggio. Come detto rileva la sola parte residua e riguarda le singole partite di ruolo anche se facenti parte di una pluralità di carichi. L'azzeramento opera dal 31 dicembre 2018 e dovrà essere eseguito senza alcuna azione da parte del debitore. Gli eventuali pagamenti effettuati dopo il 24 ottobre 2018 sono imputati ad eventuali debiti residui e, in assenza di ulteriori carichi, rimborsati al contribuente. Tale disposizione prevale tanto sulla rottamazione quanto sul saldo e stralcio.

STUDIO AMATO – *guide operative interne*
Consulenze Contenzioso e Revisioni contabili
00132 – Colle Prenestino – Via Pagani n. 107 – 0622424203(r.a.)
www.studioamatoroma.it e-mail: studiaoamatoroma@virgilio.it

LITI PENDENTI

LE SCADENZE:

Possibile il versamento **in un massimo di 20 rate** trimestrali, se gli importi dovuti superano i mille euro.

31 maggio 2019
prima o unica rata del 10%;

31 agosto, 30 novembre, 28 febbraio e 31 maggio
dal 2019 al 2023 scadono le rate di pari importo

Dal 1° giugno 2019
maturano gli interessi pari al tasso legale.

N.B.: Non è ammessa la compensazione ma vanno scomputati gli importi già pagati in pendenza di giudizio, nessun recupero delle eventuali maggiori somme versate.

L'articolo 6 del citato decreto 119/2018 regola la definizione dei procedimenti tributari pendenti. Il primo requisito da controllare è che il ricorso sia stato notificato all'Agenzia entro il 24 ottobre 2018. Se c'è già stata costituzione in giudizio occorre ricercare la propria posizione e trovare quanto pagare in una sorta di battaglia navale che cerchiamo di riepilogare in maniera più chiara possibile.
La data di riferimento è il **24 ottobre 2018**, per sapere cosa occorra pagare bisogna fare riferimento allo stato della lite:

Pendenza di giudizio cui manca ancora l'iscrizione a ruolo in CTP o deposito di una sentenza favorevole all'Ufficio	**100% imposte** senza sanzioni e interessi
Causa iscritta in CTP ma ancora senza sentenza	**90% imposte** senza sanzioni e interessi
Sentenza CTP favorevole al contribuente	**40% imposte** senza sanzioni e interessi
Sentenza CTR favorevole al contribuente	**15% imposte** senza sanzioni e interessi
Soccombenza dell'Ufficio nei due gradi di merito e pendenza del procedimento in Cassazione a seguito della notifica del ricorso	**5% imposte** senza sanzioni e interessi
Sentenza di parziale annullamento dell'atto	**100%** delle sole imposte per la parte di soccombenza più % sulla quota di pretesa erariale variabile in relazione al grado di giudizio come visto sopra.

Ricordiamo che sono esclusi dalla definizione agevolata i giudizi aventi ad oggetto le risorse proprie tradizionali della UE. Per ciascuna controversia va presentata autonoma domanda entro il 31 maggio 2019 e per la sospensione del processo occorre presentare apposita domanda al giudice e lo stesso rimarrà sospeso fino al 10 giugno. Per la scadenza dei versamenti si veda la sotto colonna di fianco.

IMPOSTE DI CONSUMO

N.B.: Nel caso di mancato pagamento di sei rate si decade dal beneficio.

Le liti pendenti relative alle imposte di consumo sui prodotto succedanei del tabacco e sui liquidi per inalazione (e-cig – sigaretta elettronica) possono essere definite con il solo pagamento **del 5% delle imposte** senza sanzioni e interessi. L'istanza di definizione andrà presentata alla Dogana entro il 30 aprile 2019 o entro 60 giorni dalla pubblicazione della modulistica se successiva. La definizione si perfeziona con il pagamento entro 60 giorni in unica soluzione. Può essere richiesta rateizzazione fino ad un massimo di 120 rate mensili.

DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC

Possono formare oggetto di definizione i PVC consegnati entro la data del 24 ottobre 2018 per i quali, alla stessa data, non risulti notificato un atto di accertamento o non risulti ricevuto un invito al contraddittorio. Sono definibili le violazioni legate al tributo e contributi menzionati presentando apposita dichiarazione entro il **31 maggio 2019**. La regolarizzazione esclude le sanzioni e gli interessi.

SPORT DILETTANTI

SSD e ASD con pace fiscale più vantaggiosa rispetto agli altri contribuenti. Possono beneficiare dell'agevolazione solo gli enti iscritti al **Registro del Coni**. Sono definibili gli atti notificati entro il 24 ottobre 2018 e purché l'ammontare delle imposte considerate singolarmente per ogni esercizio sia inferiore a 30 mila euro.
La miglior condizione si riassume **versando una somma pari al 50%** delle imposte Ires e Irap accertate e **il totale della maggiore Iva** oltre al **5% delle sanzioni e degli interessi**. Analoghi vantaggi sono previsti per la definizione delle liti fiscali. In tal caso i soggetti interessati possono direttamente comunicare con i nostri uffici,

Lo Studio rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento e/o integrazione degli argomenti trattati in questo stampato interno.

☺ ☺ ☺ ☺ ☺
Buon lavoro